

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1170

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE CATALDO, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO

Presentata il 17 dicembre 1979

**Riconoscimento di minori nati fuori del matrimonio
da genitori affini tra loro**

COLLEGHI DEPUTATI! — L'articolo 30 della Costituzione assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, ma la riforma del diritto di famiglia, approvata nel 1975, non ha distinto tra figli nati da consanguinei e figli nati da affini tra loro.

L'affinità, che si concreta in un vincolo tra ciascuno dei coniugi ed i parenti dell'altro, si differenzia nettamente dalla parentela, la quale è un vincolo di sangue, originato dal fatto della generazione tra persone che discendono da uno stesso stipite, con riguardo tanto alla stirpe paterna, quanto a quella materna.

Agli effetti della legge penale, l'aver equiparato parenti (consanguinei) agli affini (non consanguinei) ha generato non pochi inconvenienti, non ultimo quello di

aver impedito il riconoscimento di minori ed il matrimonio tra affini. A causa di questa improvvida legge, molti minori, nati da affini, non possono assumere il cognome del genitore, né da questi essere riconosciuti come figli.

Il disagio e gli ostacoli all'affermazione dell'articolo 30 della Costituzione nei confronti di questi figli naturali è evidente e tali impedimenti vanno al più presto rimossi.

La presente proposta di legge cerca pertanto di rimediare al danno arrecato da vecchie e superate norme, purtroppo ancora in vigore, per tutelare una categoria di nati illegittimi, quella dei figli impropriamente ancora detti incestuosi, ancorché nati da non consanguinei.

Confortato anche dall'antico diritto romano, che considerava incestuosi soltanto i figli nati da persone tra loro consanguinee e sorretto da una spassionata riflessione, il legislatore odierno deve ammettere che la sola e pura affinità tra genitori non può essere causa di esclusione di riconoscimento dei loro figli,

quando questi genitori naturali vogliono dare il proprio cognome e provvedere alla custodia, cura ed istruzione della prole illegittima.

È necessario, pertanto, la modifica degli articoli 564 del codice penale, 78 del codice civile, 87 del codice civile e 251 del codice civile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 564 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, ovvero una sorella o un fratello è punito con la reclusione da uno a cinque anni ».

ART. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 78 del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo ».

ART. 3.

I numeri 4) e 5) dell'articolo 87 del codice civile sono abrogati.

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 251 del codice civile è sostituito dal seguente:

« I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, non possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro. Quando uno solo dei genitori è stato in buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui ».